

## ASSOCIAZIONE AZIENDE MODENESI PER LA RSI

### STATUTO

#### Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede

È costituita l'Associazione, non riconosciuta, per lo sviluppo della Responsabilità sociale di impresa nella Provincia di Modena, di seguito denominata Associazione, con sede in Modena, in Via Divisione Acqui n.129.

#### Art. 2 - Finalità

L'Associazione ha per scopo, anche ai sensi dell'art. 3, legge n. 383/2000 e dell'art. 3 della legge regionale Emilia Romagna n. 34/2002, lo svolgimento di attività di ricerca e promozione culturale, etica e spirituale, nonché il conseguimento di analoghi scopi di promozione sociale.

Essa in particolare si propone l'obiettivo di promuovere in modo aperto, inclusivo e plurale (nella sua composizione per tipologia, settore, dimensione) la diffusione e il consolidamento dei principi etici e della responsabilità sociale, nelle attività economiche e amministrative, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile.

Per il perseguimento della finalità predetta si prevede lo svolgimento delle seguenti attività::

- esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune dei soci e dei loro stakeholder;
- incrementare il numero dei soggetti che condividono, adottano, valori e principi e realizzano progetti di responsabilità sociale;
- lo scambio di informazioni tra gli associati e le comunità di riferimento a proposito di esperienze, pratiche e strumenti dell'economia sociale e della buona amministrazione;
- la definizione di criteri, modalità e sistemi di valutazione dei comportamenti giusti in ambito economico e amministrativo;
- promuovere e favorire le iniziative di divulgazione delle buone pratiche intese ad accrescere la conoscenza della responsabilità sociale di impresa;
- promuovere e favorire iniziative di istruzione, formazione ed aggiornamento dei soci;
- promuovere incontri, convegni e seminari su problematiche di notevole rilevanza nel campo della responsabilità sociale d'impresa;
- garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni con scopi contigui.
- L'associazione è apartitica, non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia l'Associazione può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una miglior realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione può avvalersi, in caso di particolari necessità, di lavoratori dipendenti o di collaboratori autonomi, ai sensi dell'art. 18, legge 383/2000.

#### Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### Art. 4 - Soci

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) soci ordinari;
- b) soci aggregati;

Possono essere soci ordinari dell'Associazione le società costituite nella veste giuridica di società di persone, di società a responsabilità limitata, di società per azioni e in accomandita per azioni, di società cooperative e di società di mutua assicurazione che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operano con i valori e i principi della responsabilità sociale di impresa espressi dalla carta dei valori dell'associazione. Possono inoltre essere soci aggregati le Associazioni di categoria a rappresentanza delle imprese. Possono essere soci aggregati dell'Associazione le società costituite nella veste giuridica di società di persone, di società a responsabilità limitata, di società per azioni e in accomandita per azioni, di società cooperative e di società di mutua assicurazione che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operano con i valori e i principi della responsabilità sociale di impresa espressi dalla carta dei valori dell'associazione non intendono impegnarsi in

modo fattivo alle attività dell'Associazione ma che vogliono partecipare alle iniziative di carattere informativo e formativo della stessa.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato.

I soci, sia ordinari sia aggregati, anche per interposta persona, non possono accettare incarichi onerosi dall'Associazione.

Tutti i soci devono operare nella provincia di Modena.

I soci sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'assemblea generale.

#### **Art. 5 - Ammissione dei Soci**

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato indirizzata al Presidente dell'Associazione e compilata su appositi moduli della stessa.

Non possono essere ammessi i soggetti che operino, anche tramite terzi, in attività o forme contrastanti con i principi associativi.

Non possono essere accettati come aderenti gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino, anche in via temporanea, interdizione dai pubblici uffici.

Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo il soggetto escluso può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, che non ha effetto sospensivo.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci**

L'adesione all'Associazione conferisce al socio ordinario il diritto di partecipare fattivamente alla vita associativa e alle attività dell'Associazione, secondo le norme del presente Statuto, nonché di avvalersi di servizi che l'associazione è in grado di offrire ai propri associati.

I soci aggregati possono soltanto partecipare alle iniziative di carattere informativo e formativo organizzate dall'Associazione.

I soci ordinari, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Ai soci aggregati non è riconosciuto alcun diritto di elettorato sia attivo sia passivo.

Gli Associati, sia ordinari sia aggregati, hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e le deliberazioni assunte dagli organi sociali dell'Associazione, nonché di corrispondere i contributi annui deliberati dall'assemblea.

#### **Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari**

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.

Il consiglio direttivo può fissare quote differenziate per categorie di associati ed anche stabilire quote associative variabili in funzione di parametri oggettivi (quali, ad esempio, i parametri dimensionali delle imprese associate).

Il Consiglio può del pari stabilire contributi differenziati, ed anche in misura esclusivamente fissa, per gli associati aggregati.

Il termine massimo di esazione è il 31 marzo.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci cessati, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

#### **Art. 8 - Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo e il/i vice Presidente/i;
- d. il collegio dei Revisori dei Conti;

Tutte le cariche sono gratuite.

#### **Art. 9 - Assemblea dei Soci**

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

È di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del programma e degli indirizzi generali di attività;
- b. l'approvazione del bilancio consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c. la nomina del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo;
- d. la nomina del Presidente e dei componenti il collegio dei revisori dei conti;
- e. la nomina dei componenti il collegio dei probiviri;
- f. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

È di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
- b. la trasformazione, lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione nonché la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare.

L'assemblea straordinaria si riunisce ogni volta lo ritenga opportuno il consiglio direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci ordinari oppure ne faccia richiesta il collegio dei revisori dei conti, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

L'assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso da inviare ai soci, anche mediante posta elettronica, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

#### **Art. 10 - Validità dell'assemblea**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; tuttavia, trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci ordinari presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci ordinari iscritti al libro soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci ordinari presenti o rappresentati.

#### **Art. 11 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe; il Presidente, i membri del collegio dei revisori dei conti nonché i membri del collegio dei Probiviri non possono detenere deleghe.

#### **Art. 12 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, membri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci.

Con la convocazione dell'Assemblea gli associati verranno invitati a comunicare la propria eventuale candidatura o quella di altri associati che siano disponibili.

Le candidature dovranno pervenire alla sede della Associazione, in forma scritta, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione.

Ogni associato elettore può votare per un numero di candidati inferiore ai seggi da ricoprire.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il/i Vice President/i, il tesoriere e il segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il Presidente, il/i Vice presidente/i e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 2 (due) anni e sono eleggibili per 2 (due) volte consecutive.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al primo mandato.

#### **Art. 13 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi o dietro richiesta motivata di almeno 2 consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso, anche mediante posta elettronica, da inviare ai membri del consiglio direttivo e ai revisori dei conti almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire almeno 2 giorni prima.

Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 14 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a. la gestione dell'associazione;
- b. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi.
- c. deliberare sull'ammissione dei soci;
- d. convocare l'assemblea;
- e. determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- f. predisporre il programma e gli indirizzi generali dell'attività e lo schema del bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
- h. deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;

#### **Art. 15 – Presidente e Vice Presidente**

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliere.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

#### **Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente e i membri del collegio sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Possono essere nominati revisori anche i non soci.

#### **Art. 18 - Esercizio Sociale - bilancio preventivo e bilancio consuntivo**

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione il programma e gli indirizzi generali dell'attività nonché il bilancio consuntivo;

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 19 - Libri sociali e registri contabili**

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

- a. il libro dei soci;
- b. il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c. il libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d. il libro dei verbali e delle deliberazioni del collegio dei revisori;
- e. il libro giornale della contabilità sociale;
- f. il libro degli inventari.

Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

#### **Art. 20 - Revisione dello Statuto e scioglimento**

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 21 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.